



Federazione Italiana Sport Equestri

---

R.G. TRIB. FED. 25/15

(Proc. P.A. 107/14)

### IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 20 del mese di luglio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

**Avv. Paolo Clarizia** - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della i Sig.ra **Viviana Di Benedetto** (tessera FISE 015698/G)

#### PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione e deferimento a giudizio depositato in data 11/05/15, con allegata produzione documentale, la Sig.ra Viviana Di Benedetto veniva deferita a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. *b*), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), in relazione al *post* pubblicato in data 10/08/14 sul sito internet *facebook* e recante l'espressione "*Uccise un cavallo a colpendolo ripetute volte alla testa*", riferendosi al Sig. Paolo Giani Margi, tesserato esponente;
- visto l'art. 16, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 20 luglio 2015, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- all'udienza del 20 luglio 2015 sono comparsi la parte incolpata nella persona dell'Avv. Canio Marzocca, il quale ha insistito per l'assoluzione dell'assistita, e il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, che ha specificato le proprie domande chiedendo l'applicazione della sanzione aggravata *ex art. 8 lett. k) Reg. Giust.* della sospensione



Federazione Italiana Sport Equestri

---

dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico federare per giorni 30 e dell'ammenda di € 1.000,00;

- la difesa di parte deferita ha, inoltre, presentato una dichiarazione della Di Benedetto, nonché una dichiarazione a firma della Sig.ra Serena Digiesi, conoscente dell'incolpata, nella quale si afferma che nella giornata del 10 agosto 2014 il telefono cellulare dell'incolpata era stato dalla stessa smarrito per diverso tempo;

#### RILEVATO CHE

- la condotta imputata alla Sig.ra Di Benedetto è incontestata in fatto;
- non si ritiene, infatti, che le dichiarazioni presentate – in ordine allo smarrimento del cellulare per un indefinito lasso di tempo – siano idonee a escludere la riconducibilità delle azioni contestate in capo alla Sig.ra Di Benedetto, in assenza di ulteriori elementi che militino in tal senso (quali, a titolo meramente esemplificativo, l'immediata rimozione del *post*, la pubblica smentita circa l'autenticità dello stesso, la presa di contatto con l'esponente per fornire scuse e spiegazioni sull'accaduto, *etc*);
- la predetta condotta costituisce illecito a norma dell'art. 1, punto 2, lett. *b*), Reg. Giust., ai sensi del quale è sanzionabile *“ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se sono state rese a mezzo stampa, radio o televisione, e non vi sia stata rettifica tempestivamente pubblicata a norma della legislazione sulla stampa”*;
- invero, le affermazioni all'origine del presente giudizio – attribuendo al destinatario l'uccisione di un cavallo – erano atte a diffondere una notizia, priva di riscontro alcuno, senz'altro idonea a intaccare l'onorabilità e la reputazione di un tesserato;
- la lesività si manifesta ancor più grave ove si consideri che il testo contenente le espressioni oggetto di contestazione, è stato pubblicato sul *social network* di massima diffusione, peraltro in una sezione altamente frequentata da appassionati di equitazione e tesserati FISE, destinatari potenzialmente più suscettibili di recepire il messaggio infamante *de quo*;



Federazione Italiana Sport Equestri

---

#### TENUTO CONTO

- che nella specie ricorre altresì la circostanza aggravante di cui alla lett. k) dell'art. 8 Reg. Giust., di talché la sanzione è incrementata laddove il soggetto abbia *“commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e delle autorità degli organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato”*;
- che, tuttavia, la sanzione richiesta dalla Procura appare adeguata alla fattispecie oggetto d'esame, nonché proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse ai sensi dell'art. 4 Reg. Giust.;

#### APPLICA

alla Sig.ra Liliana Di Benedetto, in epigrafe generalizzata, la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica e da ogni carica e incarico federale per giorni 30 e dell'ammenda di € 1.000,00** (quattrocento/00), incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Sig.ra Di Benedetto, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 20 luglio 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica

**CONSIGLIERE RELATORE:** F.to Avv. Paolo Clarizia